

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio distrettuale permanente sull'esercizio della giurisdizione

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

nella seduta del 20 febbraio 2017

- visto il regolamento 13/12/2013 n. 4 del Consiglio Nazionale Forense relativo alla istituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale permanente sull'esercizio della giurisdizione;
- vista la delibera in data 28/11/2016 con cui il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia ha deliberato di costituire un osservatorio distrettuale in ambito locale;
- visto l'art. 29, comma 1, lett. b), della legge 31 dicembre 2012 n. 247;

ADOTTA

il seguente regolamento.

Art. 1

Istituzione e scopi dell'Osservatorio distrettuale

E' istituito presso l'Ordine degli avvocati di Brescia l'Osservatorio distrettuale permanente sull'esercizio della giurisdizione (di seguito, l'Osservatorio distrettuale).

L'Osservatorio distrettuale si propone di contribuire ad una più effettiva conoscenza delle condizioni operative, materiali e funzionali nelle quali viene esercitata la funzione giurisdizionale in ambito locale, con particolare riguardo agli aspetti giuridici, tecnici, informatici ed economici della tutela dei diritti e interessi dell'accesso alla giustizia.

L'Osservatorio distrettuale raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali in ambito territoriale.

L'Osservatorio distrettuale è organo dell'Ordine degli avvocati di Brescia.

Art. 2

Rapporti con l'Osservatorio nazionale e con gli Osservatori circondariali

Per i fini di cui all'art. 1, l'Osservatorio distrettuale si coordina con l'attività dell'Osservatorio nazionale istituito presso il Consiglio Nazionale Forense e con gli osservatori circondariali degli altri Ordini del distretto, ove costituiti.

L'Osservatorio distrettuale, in collaborazione con gli osservatori circondariali del distretto, effettua ricerche, raccoglie dati, promuove studi, anche in collaborazione con altri enti ed istituti, in materia di amministrazione della giustizia, e partecipa alla elaborazione del programma dei lavori di cui all'art. 3 del regolamento istitutivo dell'Osservatorio nazionale, formulando proposte e osservazioni.

Nella individuazione delle ricerche da effettuare e degli studi da produrre, l'Osservatorio distrettuale si uniformerà per quanto possibile al programma stabilito dall'Osservatorio nazionale, al quale verranno poi trasmessi i materiali elaborati.

Art. 3

Elaborazione di studi e proposte

L'Osservatorio distrettuale conduce attività di studio e ricerca finalizzate alla elaborazione di proposte dirette a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali.

Art. 4

Organi dell'Osservatorio distrettuale

Sono organi dell'Osservatorio distrettuale il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Brescia, ovvero un consigliere suo delegato, il Consiglio direttivo ed il Comitato scientifico, ove costituito.

L'Osservatorio distrettuale è presieduto dal Presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia, ovvero dal consigliere suo delegato, il quale ne dirige le attività e ne è responsabile, e presiede il Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è costituito dal Presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia, o dal consigliere suo delegato, nonché da tre componenti del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia, da quest'ultimo nominati, nonché da un rappresentante per ciascuno degli ordini o degli osservatori circondariali, ove costituiti, del distretto.

Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente ovvero del consigliere suo delegato, formula gli indirizzi generali relativi all'attività dell'Osservatorio distrettuale e ne controlla l'esecuzione. Inoltre può disporre la costituzione di un Comitato scientifico.

Art. 5

Rapporti con i Consigli giudiziari

L'Osservatorio distrettuale, di concerto con gli osservatori circondariali ove costituiti e con il referente distrettuale per il Consiglio giudiziario, coopera con gli avvocati componenti del Consiglio giudiziario del distretto al fine di promuovere lo scambio di conoscenze e la circolazione delle informazioni inerenti allo stato dell'amministrazione della giustizia nei rispettivi circondari.

Art. 6

Giustizia penale e situazione delle carceri

Nell'ambito delle attività dedicate alla giustizia penale del distretto, l'Osservatorio distrettuale, di concerto con gli osservatori circondariali del distretto ove costituiti, raccoglie, monitora e valuta i dati relativi al trattamento dei detenuti, con particolare attenzione ai rapporti tra custodia cautelare ed esecuzione della pena. L'Osservatorio approfondisce altresì le evoluzioni normative ed esegetiche in tema di standard probatori e di effettiva rispondenza del sistema processuale ai canoni costituzionali sul giusto processo ed alle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; cura la disamina di ogni questione connessa, anche in termini di prospettive di riforma, alla concreta ed effettiva applicazione delle disposizioni volte ad assicurare il giusto processo.

Art. 7

Strutture di supporto dell'Osservatorio distrettuale

Per il necessario supporto amministrativo delle proprie attività, l'Osservatorio distrettuale si avvale del personale dipendente dell'Ordine degli avvocati di Brescia.

Per le attività di raccolta dei dati nonché per le attività di studio e di ricerca l'Osservatorio distrettuale può avvalersi di collaboratori esterni, previa autorizzazione del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia, e nei limiti di spesa deliberati dal consiglio medesimo.

Art. 8

Convenzioni con altri enti e istituti di ricerca

L'Osservatorio distrettuale può stipulare convenzioni e protocolli di intesa con altri enti, fondazioni, università ed istituti di ricerca, diretti ad un più efficace svolgimento delle proprie funzioni, previa autorizzazione del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia, e nei limiti di spesa deliberati dal consiglio medesimo.

Art. 9

Progetti di ricerca e finanziamenti esterni

L'Osservatorio distrettuale, anche eventualmente in cooperazione con l'Osservatorio distrettuale di Milano e con gli altri osservatori circondariali della regione Lombardia o del distretto, può predisporre progetti per accedere ai finanziamenti erogati da istituzioni nazionali ed estere, con particolare riguardo ai programmi e alle azioni della Unione Europea.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella apposita pagina dedicata del sito web istituzionale dell'Ordine degli avvocati di Brescia, www.ordineavvocatibrescia.it